

Federata



# STATUTO

---



ASSOCIAZIONE NAZIONALE  
AZIENDE SICUREZZA E ANTINCENDIO

---

**Milano, 17.02.2021**

## **Indice**

*art. 1 – Costituzione e sede*

*art. 2 – Scopi dell'associazione*

*art. 3 – Soci*

*art. 4 – Domanda di adesione*

*art.5 – Dimissioni ed esclusioni*

*art. 6 – Raggruppamenti*

*art. 7 – Organi della associazione*

*art. 8 – Assemblea*

*art. 9 – Compiti dell'assemblea*

*art. 10 - Consiglio Generale*

*art. 11 – Compiti del consiglio Generale*

*art. 12 – Presidente*

*art. 13 – Vice presidente*

*art. 14 – Segreteria*

*art. 15 – Esercizio sociale*

*art. 16 – Scioglimento dell'associazione*

*art. 17 – Norme generali*

## **Art. 1 - COSTITUZIONE E SEDE**

È costituita l'Associazione UMAN (di seguito denominata "Associazione") tra le Imprese operanti nel settore della sicurezza antincendio.

L'Associazione ha sede legale in Milano, agisce all'interno e nell'ambito di ANIMA - Confindustria Meccanica Varia, ai sensi ed ai fini dello Statuto della stessa, alla quale è federata, e del sistema Confindustria.

## **Art. 2 - SCOPI DELL'ASSOCIAZIONE**

L'Associazione esclude dalla propria attività ogni atto avente fine di lucro, agisce nell'ambito organizzativo della Federazione ANIMA e del sistema Confindustriale.

L'Associazione ha la funzione di difendere e tutelare gli interessi della categoria che rappresenta istituzionalmente, di sostenere gli interessi collettivi delle Imprese associate attraverso ogni iniziativa idonea; rappresenta le politiche del settore industriale ed è responsabile del rispetto dei principi del presente Statuto nei confronti dei propri associati e dello Statuto della Federazione ANIMA nei confronti della stessa.

In particolare l'Associazione si propone:

- a) di studiare e risolvere, nell'interesse degli Associati, tutti i problemi di carattere tecnico, economico e fiscale e di collaborare con gli enti di normazione e di certificazione alla stesura della normativa tecnica inerenti il comparto rappresentato;
- b) di assumere ogni iniziativa efficace al fine di potenziare la solidarietà fra gli Associati e di intensificare la collaborazione tra le componenti merceologiche in cui gli stessi sono raggruppati;
- c) di favorire la conoscenza e la maggiore diffusione dei prodotti italiani, facendosi promotrice di fiere, esposizioni, convegni sia in Italia che all'estero;
- d) di favorire e sviluppare, con i mezzi più idonei, la collaborazione tecnica, scientifica ed economica ai fini del miglioramento della produzione;
- e) di costituire rapporti con le altre Federazioni o Associazioni industriali, sia nazionali che estere;
- f) di promuovere ogni iniziativa atta a divulgare la conoscenza della tecnologia e della regola dell'arte ed il miglioramento del mercato anche mediante la progettazione, l'organizzazione o la collaborazione nella realizzazione di corsi od ogni altra attività di formazione e informazione.

L'Associazione ha autonomia decisionale, operativa e di rappresentanza verso i terzi nella persona del proprio Presidente.

L'Associazione persegue le predette finalità improntando i propri comportamenti al Codice Etico e alla Carta dei Valori associativi di Confindustria, che costituiscono parte integrante del presente statuto.

### Art. 3 – SOCI

I Soci si distinguono in effettivi e aggregati.

a) In qualità di Soci Effettivi: le Imprese che esercitano in Italia l'attività industriale di cui all'articolo 1 e tutte le Imprese costituite in Italia che operano nel mercato nazionale in rappresentanza o per conto di gruppi industriali con impianti di produzione all'estero nel settore di competenza dell'Associazione. I Soci Effettivi devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

- esercizio continuativo dell'attività di almeno due anni nell'ambito dei settori di cui all'articolo 1;
- fatturato annuo minimo al momento della domanda di adesione all'Associazione, così come definito nell'allegato I al presente Statuto.

I Soci Effettivi hanno diritto di partecipazione, intervento ed elettorato attivo e passivo, purché in regola con gli obblighi statutari e secondo le modalità previste dal presente statuto.

I soci Effettivi possono aderire ai Gruppi settoriali e alle Sezioni Professionali.

b) In qualità di Soci Aggregati: le Imprese che svolgono la loro attività in settori complementari, strumentali e di raccordo economico a quelli richiamati all'Art. 1 e quelle che operano nel mercato settoriale in rappresentanza o per conto di gruppi industriali con impianti di produzione solo all'estero, solo esclusivamente nel caso in cui non siano in possesso del requisito relativo al fatturato annuo minimo, così come definito nell'allegato I al presente Statuto.

I Soci Aggregati possono aderire solo alle Sezioni Professionali e hanno diritto di partecipazione e intervento all'Assemblea ed esercitano l'elettorato attivo solo attraverso il Coordinatore della Sezione Professionale e gli eventuali Rappresentanti territoriali della medesima.

I Soci Aggregati devono essere in possesso del seguente requisito:

- esercizio continuativo dell'attività di almeno due anni nell'ambito dei settori di cui all'articolo 1.

Tutti i Soci hanno gli stessi obblighi nei confronti dell'Associazione e della Federazione ANIMA.

L'uso dei marchi associativi registrati di ANIMA ed UMAN da parte degli associati è subordinato al rispetto dei relativi regolamenti e disegni.

I Soci Aggregati possono utilizzare solo il marchio registrato agli stessi dedicato.

### Art. 4 – DOMANDA DI ADESIONE

L'adesione all'Associazione prevede l'adesione alla Federazione ANIMA.

Le domande di adesione alla Federazione ANIMA e all'Associazione sono predisposte dalla Federazione ANIMA.

La domanda deve essere redatta e sottoscritta dal Legale Rappresentante dell'Impresa.

Alla domanda di adesione devono essere allegati inoltre i documenti attestanti il possesso dei requisiti previsti dall'allegato I al presente Statuto.

Per quanto riguarda le domande di adesione, le stesse sono sottoposte all'esame del Presidente dell'Associazione e all'approvazione del Consiglio Generale dell'Associazione, che deve pronunciarsi sulla possibilità di accoglimento entro quindici (15) giorni, e successivamente comunicata ai Soci.

Entro trenta (30) giorni dalla comunicazione della domanda, in caso non siano sollevate argomentazioni motivate, il Consiglio Generale dell'Associazione ratifica l'accoglimento della domanda di adesione.

Nel caso che siano sollevate delle eccezioni motivate da parte di un Socio, la domanda di adesione all'Associazione sarà portata all'approvazione della prima Assemblea utile.

La decisione del Consiglio Generale o, se del caso, dell'Assemblea viene comunicata alla Federazione ANIMA entro trenta (30) giorni, che provvede agli adempimenti conseguenti.

L'adesione comporta il pagamento della quota associativa, è impegnativa per due anni ed è tacitamente rinnovata ogni biennio qualora non vengano presentate le dimissioni, a mezzo lettera raccomandata o posta elettronica certificata, da inviare almeno tre mesi prima della scadenza del biennio.

Le dimissioni non interrompono il decorso del biennio d'iscrizione.

La quota associativa viene deliberata annualmente dall'Assemblea e sarà determinata in una differente misura per i Soci Effettivi e per i Soci Aggregati.

La quota di adesione deve essere corrisposta a partire dal primo giorno del periodo di contribuzione in corso alla data di comunicazione dell'avvenuta ammissione.

La quota associativa non è trasmissibile a terzi, né è rivalutabile.

Il Presidente può richiedere, allo scadere di ogni anno decorrente dalla data di approvazione della domanda di adesione del Socio Aggregato, la documentazione relativa al fatturato annuo più recente.

## **Art.5 – DIMISSIONI ED ESCLUSIONI**

La qualità di Socio dell'Associazione si perde:

- a) per dimissioni;
- b) per cessazione di attività;
- c) per cambiamento di attività, qualora la nuova attività non rientri in quelle di competenza dell'Associazione;
- d) per espulsione; per violazione degli obblighi previsti dallo Statuto, dal Codice Etico confederale;
- e) per accertata adesione ad altre associazioni o organizzazioni concorrenti o conflittuali, a giudizio dell'Assemblea su proposta del Consiglio Generale dell'Associazione;
- f) per mancato pagamento della quota associativa o altri debiti verso l'Associazione, entro sei (6) mesi dalla prima richiesta;
- g) per dichiarazione di fallimento con sentenza passata in giudicato.

E' ammessa la possibilità di proporre ricorso ai Proviviri nel termine di dieci (10) giorni dalla data di notifica del provvedimento di cui alla precedente lettera d) ed e).

Il ricorso non ha effetto sospensivo. Il Collegio dei Proviviri della Federazione costituirà il riferimento per tutte le sezioni e per tutti i Soci.

Le dimissioni comportano la immediata perdita dei diritti e degli obblighi di Socio ma non esonerano dagli obblighi di cui all'articolo 4.

Nel caso di cui alla lettera c) del presente articolo, gli obblighi continuano fino al 31 dicembre dell'anno in corso al momento dell'accertamento del cambiamento di attività. Nel caso delle lettere b), d), e) e g) del presente articolo, la cessazione è immediata.

La sospensione o la cessazione comportano l'immediato divieto di utilizzo dei marchi e loghi, autorizzati con l'adesione all'Associazione.

Il Consiglio Generale delibera la sospensione per i punti c), d), e) e f).

L'espulsione dall'Associazione viene deliberata dall'Assemblea.

Eventuali sanzioni per il non rispetto dello Statuto della Federazione ANIMA e dell'Associazione verranno prese sulla base dello Statuto della Federazione ANIMA.

## **Art. 6 – RAGGRUPPAMENTI**

Le imprese associate operanti nei diversi settori della sicurezza antincendio sono riunite in:

- Gruppi Settoriali,
- Sezioni Professionali.

I gruppi settoriali e le Sezioni Professionali non hanno vita autonoma rispetto all'Associazione e devono uniformare scrupolosamente la loro attività ed i loro interessi ai principi, alle norme ed alle direttive della Associazione stessa.

Ai Gruppi Settoriali e alle Sezioni Professionali spettano - nel rispetto delle linee di coordinamento e di indirizzo dell'Associazione - la competenza dei problemi merceologici riguardanti le Imprese di appartenenza.

Ai Gruppi Settoriali aderiscono esclusivamente i Soci Effettivi.

Alle Sezioni Professionali aderiscono i Soci Aggregati, alle quali possono aderire anche i Soci Effettivi.

Le attività dei Gruppi Settoriali e delle Sezioni Professionali è disciplinata dai relativi regolamenti che sono deliberati dall'Assemblea e allegati al presente Statuto (allegati II e III).

## **Art. 7 – ORGANI DELLA ASSOCIAZIONE**

Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea;
- il Consiglio Generale;
- il Presidente;
- il Vice Presidente.

Tutte le cariche dell'Associazione sono gratuite e possono essere assunte da rappresentanti delle Imprese associate aventi diritto, investiti di una effettiva responsabilità nell'ambito dell'Impresa stessa.

Le cariche decadono automaticamente se:

- l'Impresa rappresentata non è più Socia dell'Associazione;
- la persona eletta non fa più parte di un'Impresa associata.

L'elezione degli organi dell'Associazione non può essere in alcun modo vincolata o limitata e rispetta i criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

## **Art. 8 – ASSEMBLEA**

L'Assemblea è costituita da tutti i Soci e può deliberare in seduta ordinaria o straordinaria.

L'Assemblea deve essere convocata, in via ordinaria, almeno una volta l'anno a cura del Presidente.

L'Assemblea è convocata in via straordinaria in qualsiasi momento, qualora il Presidente o il Consiglio Generale lo ritengano opportuno o quando ne sia fatta richiesta da almeno un quinto dei voti assembleari.

La convocazione dovrà avvenire per iscritto e, salvo casi di urgenza, dovrà essere inviata quindici giorni prima di quello fissato per la riunione, contenere l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora della stessa.

È possibile partecipare all'assemblea in videoconferenza, qualora questo servizio sia stato previsto nella convocazione.

L'Assemblea delibera validamente quando siano presenti o rappresentati tanti soci aventi diritto di partecipare all'Assemblea, che dispongano di almeno il venti per cento del complesso dei voti. Tuttavia, trascorsa un'ora, dall'ora indicata nella convocazione, l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei voti presenti; salvo che all'ordine del giorno siano previste elezioni, modifiche statutarie e scioglimento. In queste ultime ipotesi deve comunque essere garantito il quorum costitutivo del venti per cento.

Le delibere sono adottate a maggioranza assoluta dei voti presenti ad eccezione per le delibere per le quali è richiesta una maggioranza diversa.

In caso di parità, prevale il voto del Presidente.

La delega può essere conferita solamente ad un altro Socio con diritto di voto.

Ciascun Socio delegato non può farsi portatore di più di una delega.

Per le modifiche di Statuto è necessaria la maggioranza qualificata non inferiore al cinquantacinque (55) per cento dei voti presenti anche per delega, purché, in tal caso, sia specificata la validità della stessa anche per le modifiche statutarie, purché rappresentino almeno il quindici (15) per cento degli aventi diritto.

L'Assemblea, su proposta del Consiglio Generale dell'Associazione, può deliberare per referendum epistolare, con scrutinio palese o segreto. In tal caso, le maggioranze sono le medesime richieste per il voto in Assemblea.

I voti espressi tramite referendum epistolare possono essere espressi tramite raccomandata o posta certificata alla Segreteria dell'Associazione.

Le delibere dell'Assemblea, prese in conformità del presente Statuto, obbligano tutti i Soci.

Non sono ammessi all'esercizio del diritto di voto i soci che non siano in regola con i versamenti delle quote associative.

Il Coordinatore e gli eventuali Rappresentati Territoriali delle Sezioni Professionali, per conto dei Soci Aggregati possono esprimere un voto per ciascun Coordinatore e Rappresentante.

Ogni Socio Effettivo ha diritto a uno o più voti in proporzione al numero di dipendenti dichiarato:

<b>N. Addetti Dichiarati</b>	<b>N. Voti</b>
≤30	1 voto
31 ≤ N ≤ 70	2 voti
≥ 71	3 voti

## **Art. 9 – COMPITI DELL'ASSEMBLEA**

L'Assemblea ha il compito di:

- a) trattare i problemi di natura generale pertinenti all'attività dell'Associazione.
- b) deliberare sulle relazioni e sui bilanci sociali presentati dal Consiglio Generale;
- c) deliberare contribuzioni per il sostegno di iniziative che interessano tutti i settori dell'Associazione;
- d) nominare tra i suoi membri il Presidente dell'Associazione;
- e) nominare tra i suoi membri, su proposta del Presidente, il Vice-Presidente;
- f) deliberare su ogni argomento sottoposto alla stessa dal Consiglio Generale dell'Associazione;
- g) deliberare su ogni atto di natura finanziaria nei limiti degli stanziamenti di bilancio;
- h) deliberare l'espulsione in accordo all'art. 5 del presente Statuto;
- i) deliberare sul contenuto degli allegati I, II e III del presente Statuto.

Le candidature per le cariche sociali sono trasmesse alla Segreteria dell'Associazione, che informa tutti i Soci, con quindici (15) giorni di anticipo sulla data dell'Assemblea.



## **Art. 10 - CONSIGLIO GENERALE**

Sono membri del Consiglio Generale il Presidente dell'Associazione, il Vice Presidente, i Coordinatori dei Gruppi settoriali e delle Sezioni Professionali, l'ultimo dei presidenti dell'Associazione che ha concluso il proprio mandato (Past President).

Il Presidente Uscente (Past President) è membro del Consiglio Generale come componente non votante. La carica è acquisita per la durata del mandato del Presidente.

I Consiglieri durano in carica due anni e possono essere rieletti senza limitazioni.

La carica di Consigliere decade automaticamente se i medesimi risultano assenti in maniera ingiustificata a tre incontri consecutivi del Consiglio Generale oppure alla metà delle riunioni previste nel corso di un anno solare.

Ciascun membro del Consiglio Generale dell'Associazione ha diritto ad un voto.

Le decisioni si prendono a maggioranza dei voti presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Il Presidente convoca il Consiglio Generale almeno due (2) volte all'anno, con comunicazione scritta da inviarsi almeno quindici (15) giorni prima della data di convocazione; nei casi di urgenza può avvenire anche con telegramma da inviarsi due (2) giorni prima della data di convocazione.

Il Consiglio Generale è validamente costituito quando è presente almeno un quarto dei suoi componenti ad esclusione delle modifiche statutarie per le quali è necessaria la presenza di almeno metà dei componenti.

Le cariche acquisite decadono se l'Impresa rappresentata non è più Socia dell'Associazione.

## **Art. 11 – COMPITI DEL CONSIGLIO GENERALE**

Il Consiglio Generale:

- a) esegue le delibere dell'Assemblea;
- b) propone all'Assemblea l'ammontare delle quote associative di adesione;
- c) esamina le relazioni ed i bilanci da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- d) delibera sulle richieste di adesione all'Associazione e lo comunica all'Assemblea;
- e) delibera sulle istanze presentate dai Coordinatori dei Gruppi settoriali e delle Sezioni Professionali;
- f) delibera la formazione dei Gruppi Settoriali e delle Sezioni Professionali.
- g) delibera la formazione di commissioni di studio, gruppi di lavoro e comitati con la definizione dei relativi compiti, avvalendosi, se necessario, di esperti esterni;
- h) delibera sulle istanze presentate dai coordinatori delle commissioni di studio, gruppi di lavoro e comitati di cui alla lettera f); in caso di necessità le eventuali istanze potranno essere portate all'attenzione dell'Assemblea;
- i) delibera la sospensione dello stato di Socio, in accordo all'art.5 del presente Statuto;
- l) formula e propone, per l'approvazione dell'Assemblea, le modifiche del presente statuto.

## **Art. 12 – PRESIDENTE**

Il Presidente:

- a) rappresenta l'Associazione nei confronti di terzi ed in giudizio;
- b) autorizza la Federazione a disporre del fondo associativo;
- c) assicura l'esecuzione delle delibere dell'Assemblea e del Consiglio Generale;
- d) rappresenta l'Associazione e i settori merceologici nei confronti della Federazione ANIMA;
- e) è di diritto Consigliere della Federazione ANIMA e partecipa al Consiglio Generale ANIMA.
- f) può esercitare i poteri degli altri Organi dell'Associazione. Entro tre mesi dalla data in cui un organo associativo è venuto a mancare, il Presidente deve provvedere all'elezione dell'organo mancante, secondo le procedure definite nel presente Statuto.

Il Presidente dura in carica due anni ed è rieleggibile una sola volta.

## **Art. 13 – VICE PRESIDENTE**

In caso di assenza o impedimento del Presidente, le funzioni vengono assunte dal Vice Presidente.

Il Vice Presidente dura in carica quattro anni ed è rieleggibile una volta.

## **Art. 14 – SEGRETERIA**

Il Segretario collabora con il Presidente per l'esecuzione delle delibere dell'assemblea e lo coadiuva nei rapporti con i terzi.

Il Segretario sollecita e segnala agli organi competenti il rinnovo delle cariche associative, nel rispetto delle scadenze e delle procedure fissate dallo Statuto.

Provvede alla verbalizzazione delle riunioni degli organi associativi.

Collabora con gli altri servizi della Federazione per un ottimale utilizzo delle risorse disponibili, nell'interesse dell'Associazione.

## **Art. 15 – ESERCIZIO SOCIALE**

L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio e termina al 31 dicembre.

Alla fine di ogni esercizio il Servizio Amministrativo della Federazione presenterà al Presidente il bilancio consuntivo dell'Associazione, nonché un conto preventivo per l'esercizio successivo.

I conti consuntivo e preventivo devono essere approvati dall'Assemblea.

Non possono essere distribuiti agli associati, neanche in modo indiretto, eventuali utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale.

Alla fine di ogni esercizio il Servizio Amministrativo della Federazione presenterà al Presidente il bilancio consuntivo dell'Associazione, nonché un conto preventivo per l'esercizio successivo. I conti consuntivo e preventivo devono essere approvati dall'Assemblea.

Non possono essere distribuiti agli associati, neanche in modo indiretto, eventuali utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale.



ASSOCIAZIONE NAZIONALE  
AZIENDE SICUREZZA E ANTINCENDIO

Federata



### **Art. 16 – SCIOGLIMENTO DELL’ASSOCIAZIONE**

Lo scioglimento è deliberato dall’Assemblea, appositamente convocata, con il voto favorevole di almeno il sessantacinque (65) per cento dei voti presenti e che rappresentino almeno il trenta (30) per cento degli aventi diritto e sentito il parere della Federazione.

L’Assemblea nomina uno o più liquidatori, ne determina i poteri e i compensi e stabilisce altresì la destinazione delle eventuali attività patrimoniali residue.

Tali eventuali attività patrimoniali residue possono essere devolute solo ad altre organizzazioni con finalità analoghe, o a fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo previsto dalla legge.

### **ART. 17 – NORME GENERALI**

Per tutto quanto non espressamente previsto o disciplinato dal presente Statuto si fa rinvio allo Statuto di ANIMA - Confindustria Meccanica Varia, ai relativi regolamenti di attuazione e ai principi generali del sistema confindustriale nonché, in subordine, alle norme di legge ed ai principi generali dell’ordinamento giuridico italiano.

Milano, 17 febbraio 2021

-----